

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 novembre 2017, ha adottato la seguente decisione:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges - Componente; Dr. Franco Granato Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CALC. CHIRADIA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAVINA/CAVESE DEL 12.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiradia Giuseppe riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;**  
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. MOI DAVIDE, INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta) annulla la diffida.  
Conferma nel resto.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'A.D. POL. PACECO 1976 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;**  
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. VIRGILIO ALESSIO, INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.D. Pol. Paceco 1976 di annulla la diffida.  
Conferma nel resto.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. POL. REAL CEFALU' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREIRA VIEIRA NUNO ALEXANDRE SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/CATANIA LIBRINO C5 DEL 14.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 227 del 16.11.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Real Cefalù di Cefalù (Palermo) riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**II° COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone - Componente; Dr. Franco Granato Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. CDM FUTSAL GENOVA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. FOTI SIMONE;**  
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. ORTISI ANDREA;**  
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. SOLANO GUTIERREZ RAUL,**  
**INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL GENOVA/OLYMPIA REGIUM DEL 18.11.2017**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. CDM Futsal Genova di Genova.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 23 novembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio